

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13432 Anno 2021

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udiienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Marco nato a il 03/06/19

avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore *C*iro Angelillis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato Domenico per .

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2019, che condannava Marco per il reato di evasione, ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e ha confermato nel resto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 385, terzo comma, cod. pen. essendo erroneo ritenere che non sentire il campanello della porta di ingresso postula l'assenza degli occupanti della abitazione;

2.2. mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale verificando le celle agganciate dal cellulare dell'imputato;

2.3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di un episodio occasionale posto in essere da soggetto incensurato e di giovane età;

2.4. violazione di legge in relazione al diniego della non menzione e della sospensione condizionale della pena in ragione della "entità della violazione".

3. Il Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo sulla mancata concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, mentre è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Deve osservarsi che in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla polizia giudiziaria nel corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726)

Nella specie, deve ritenersi immune da censure la sentenza impugnata, che ha desunto l'evasione dal prolungato controllo effettuato in orario diurno, mediante ripetuti suoni del citofono e chiamate sul telefono fisso dell'abitazione. Tali rumori, peraltro, svegliavano il cane che abbaiva ripetutamente senza che nessuno intervenisse.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente giustificato il diniego della richiesta di integrazione attraverso il richiamo all'insieme delle acquisizioni probatorie, coerentemente valutate nella completezza della base cognitiva richiesta ai fini della decisione. Soluzione, questa,

del tutto conforme ai principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Mette conto rilevare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311)

Nel caso in esame la Corte, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato che la evasione è stata accertata per due giorni consecutivi, che era ragionevole ritenere che si fosse protratta per tutto il periodo, e che, quindi, il fatto non poteva considerarsi di lieve entità.

5. Il quarto motivo è fondato.

La Corte di appello fornisce una motivazione apparente in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, senza considerare le deduzioni dell'imputato circa la incensuratezza e facendo riferimento alla "entità della violazione", quando poi, nel determinare la pena, contraddittoriamente parte dal minimo edittale e concede le circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione all'applicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità.

Così deciso il 26 gennaio 2021